

DELIBERAZIONE 28 NOVEMBRE 2023

548/2023/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ACCONTI DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2023, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SULCIS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1274^a riunione del 28 novembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 742/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 742/2022/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2022, prot. Autorità 63124, del 1° dicembre 2022;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 21 dicembre 2022, prot. Autorità 69113, di pari data;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 25 settembre 2023, prot. Autorità 60083, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 19 ottobre 2023, prot. Autorità 65687, del 20 ottobre 2023 (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti;

il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
- con la deliberazione 742/2022/R/eel, l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2023;
- per quanto attiene all'impianto Sulcis, Enel Produzione ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2023 e un ulteriore acconto relativo al bimestre luglio-agosto 2023, rispettivamente con la prima e la seconda comunicazione Enel Produzione;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto Sulcis, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, titolare dell'impianto essenziale Sulcis, Terna riconosca al menzionato utente acconti del Corrispettivo per l'anno 2023, con riferimento a detto impianto;

- stabilire che, in relazione all'impianto Sulcis, siano riconosciuti acconti del Corrispettivo pari a quelli richiesti da ENEL PRODUZIONE ai sensi del comma 65.30, per il primo semestre dell'anno 2023 e per il bimestre luglio-agosto 2023;
- in relazione all'impianto Sulcis, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2023

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, gli acconti del Corrispettivo per l'anno 2023 indicati nell'Allegato A, riferiti al primo semestre e al bimestre luglio-agosto del medesimo anno;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 29 dicembre 2023;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini